

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI BÙDRIO

Avv. MARIA GRAZIA PARENTI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 76 Ruolo Generale 2006 promossa

da

SARTI FLORA, residente in Castenaso (BO), via Marano 7/i, cod. fisc. 52S49C292MSRTFLR, elettivamente domiciliata in S.Lazzaro di Savena (BO), Via Emilia 3, presso lo studio del suo procuratore costituito avv. F. Cantarini, come da mandato a margine dell'atto di citazione

- attrice -

contro

ZURIGO ASS.NI in persona legale rappresentante p.t., con sede in Milano, elettivamente domiciliata in Bologna Viale Pietramellara 5, presso lo studio del suo procuratore costituito avv. Jader Ritrovato, come da mandato in calce all'atto di citazione notificato

- convenuta -

NEW GO GO s.a.s. in persona legale rappresentante p.t., con sede in Cesano Maderno (MI), via Marche 16,

ICOLARI PIETRO residente in Cesano Maderno (MI), via Sicilia 7.

- convenuti -- contumaci -

Oggetto: risarcimento danni da incidente stradale

CONCLUSIONI: per l'attore "ritenere fondata la domanda attorea e conseguentemente, accertato che il sinistro si è verificato per fatto e colpa

246/10
76/10

847

14/10

esclusivi del conducente l'auto VW Passat tg CO/B09758, condannare i convenuti, come sopra generalizzati, in solido tra loro o in alternativa, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali (ivi compresi il danno biologico, morale ed esistenziale), patiti da Flora Sarti nella misura che sarà ritenuta congrua e di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria (v. Cass. S.U. n. 1712/95) e detratti gli acconti già versati da Zurigo per euro 3.700,00. ”

Per la convenuta Zurigo: “respingere le domande attoree (anche ex art. 1206 e ss cc.) poiché infondate sia in fatto che in diritto e, comunque, non provate dichiarando congrue e soddisfattive le offerte reali ante causam di euro 3.700,00 effettuate dalla Zurigo spa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra Flora Sarti conveniva avanti a questo giudice la New Go Go sas, il sig. Pietro Icolari e la Zurigo Ass.ni, per ottenere il residuo importo dovuto a risarcimento dei danni causati in occasione del sinistro avvenuto in Budrio il 4.12.02, la responsabilità del quale era da addebitarsi in via esclusiva all'auto VW Passat tg CO B09758 condotta dall'Icolari, di proprietà di New Go Go e assicurata per RCA presso la Zurigo Ass.ni. Il responsabile civile e il conducente rimanevano contumaci, mentre si costituiva ritualmente la Zurigo, eccependo che a seguito della sentenza penale n. 2/05 del Giudice di Pace di Budrio, emessa ex art. 35 D. Lgs 274/00 nei confronti dell'imputato Icolari, ogni diritto civilistico dell'attrice aveva trovato pieno ristoro tramite le somme già corrisposte. Inoltre, astenendosi volontariamente dalle attività previste dalla legge 57/01, l'attrice si era posta nella situazione di mora del creditore prevista dall'art. 1206 c.c., non avendo più diritto alla corresponsione degli interessi o al rimborso delle spese legali (penali e

civili) causati dalla mancata attivazione dell'iter stragiudiziale da parte dell'infortunistica cui l'attrice si era rivolta.

La domanda attorea è fondata e merita accoglimento.

Preliminarmente occorre precisare che la sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato ex art. 35 D. Lgs. 274/00 , pronunciata a favore dell'imputato Icolari per le lesioni causate alla sig.ra Flora Sarti, non comporta la esaustività del risarcimento dei danni civili conseguito, all'epoca, dalla parte offesa. Le "condotte riparatorie" che hanno portato alla pronuncia sopra ricordata sono state considerate sufficienti, dal giudice penale, ai fini della sola applicazione dell'art. 35, in quanto efficaci rispetto alle esigenze di riprovazione e prevenzione del reato proprie del particolare istituto penalistico. Non possono invece essere considerate automaticamente ristoratrici di ogni danno subito dalla parte offesa sotto il profilo prettamente civilistico, in mancanza di esauriente istruttoria in ordine alla identificazione e liquidazione delle stesse.

Non solo: nel caso di specie, come dedotto e non contestato in giudizio, non sono state risarcite le spese legali di assistenza alla sig.ra Sarti nel giudizio penalistico, spese dovute ex art. 338 cpp, in quanto la pronuncia di estinzione ex art. 35 D. Lgs 274/00 presuppone logicamente e implicitamente un accertamento di responsabilità e imputabilità del reato contestato all'imputato; mentre, trattandosi di pronuncia di proscioglimento, la sentenza citata non prevede la condanna alle spese nella parte dispositiva.

Ciò premesso, entrando nel merito della domanda, si ritiene quanto segue.

1) La CTU medico legale espletata in causa, che risulta adeguatamente motivata ed esaustiva, e dalle cui conclusioni non vi è motivo di discordarsi, ha ritenuto l'esistenza di nesso di causalità diretto tra il sinistro e le lesioni fisiche accertate in capo alla sig.ra Flora Sarti così identificate:

- I.P. 2% liquidabili secondo le tabelle di legge in euro 1.116,93
- I.T.T. gg 10 per euro 370,20
- I.T.P. al 50% gg 15 per euro 277,65
- I.T.P. al 25% gg 15 per euro 138,82
- danno morale (1/3 del biologico) in euro 634,53.

Si rileva come le leggere differenze tra i calcoli predisposti dall'attrice rispetto a quelli offerti dalla convenuta risentono della circostanza che la convenuta ha calcolato il punto tabellare di invalidità con riferimento all'età di 51 anni invece che 50, età propria della ricorrente al momento del sinistro.

Non risulta provato (e neppure risulta giuridicamente apprezzabile anche in via ipotetica, in considerazione della relativa levità delle lesioni) alcun elemento sintomatico dell'esistenza di un danno esistenziale che possa determinare un aumento del risarcimento non patrimoniale, come sopra determinato.

Quanto al danno da invalidità specifica riconosciuto dal CTU per il periodo di giorni 5, la somma di euro 187,29 richiesta dall'attrice (liquidata secondo il parametro del triplo della pensione sociale) appare accoglibile, tenuto conto che essa risulta addirittura inferiore al costo di una collaboratrice familiare per 4 ore di lavoro giornaliero (per una media di 10 euro all'ora, e sottostimando sicuramente l'apporto di lavoro orario quotidiano di una casalinga...).

Documentate e riconosciute le spese mediche per euro 1.002,24, al totale dovuto di euro 3.727,66 si aggiungono ex lege euro 370,13 per interessi e rivalutazione dal giorno del sinistro al gennaio 2005.

Si respinge l'eccezione di mora del creditore sollevata da parte convenuta, posto che si ritiene non provata, in causa, la circostanza che la sig.ra Flora Sarti si fosse rifiutata di sottoporsi a visita medica prima dell'avvio delle azioni giudiziali.

Risulta, a tutto concedere, il tardivo invio delle ricevute riguardanti le spese

mediche: ma tanto non esentava la Zurigo Ass.ni dal dovere di formulare comunque una offerta di liquidazione in ordine ai danni fisici riscontrati (o riscontrabili, posto che l'invio della documentazione medica risale al dicembre 2002). Nulla è stato invece offerto da Zurigo prima della notifica del decreto di citazione a giudizio penale dell'Icolari (novembre 04) e della successiva chiamata in causa della stessa Zurigo, ex art. 83 c.p.p., nel gennaio 2005. L'eccezione risulta pertanto infondata. Così come infondata è risultata l'eccezione preesistenza di altri eventi traumatici, ricollegabili a sinistri stradali, a carico dell'attrice Sarti, eccezione sostenuta dalla convenuta per limitare l'entità del danno risarcibile alla stessa (cfr. interrogatorio formale 11.10.06 ed esito negativo ricerche presso la banca dati ISVAP-ANIA (cfr. dichiarazione Zurigo ud. 11.10.06).

Ciò premesso, detratto dal totale sopra indicato l'acconto versato da Zurigo Ass.ni (euro 3.700,00), residua a credito dell'attrice l'importo di euro 397,79, oltre interessi e rivalutazione dal 1.2.2005 al saldo.

Non risulta provato (e neppure risulta giuridicamente apprezzabile anche in via ipotetica, in considerazione della relativa levità delle lesioni) alcun elemento sintomatico dell'esistenza di un danno esistenziale che possa determinare un aumento del risarcimento non patrimoniale, come sopra determinato.

2) Contrariamente a quanto eccepito dalla convenuta, le spese relative alla costituzione di parte civile nel processo penale non sono "voce che attiene ad un rapporto interno cliente-difensore", ma oneri addebitabili all'imputato responsabile del reato addebitatogli, ex art. 338 cpp. e quindi autonoma voce di danno conseguente all'evento lesivo. Si ritiene di giustizia liquidare in merito a favore della sig.ra Sarti l'importo di euro 2.500,00.

Le spese di causa seguono la soccombenza, anche in ragione del reiterato rifiuto, da parte della convenuta Zurigo, di acconsentire alle proposte transattive formulate nel tempo dall'attrice e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace adito, definitivamente pronunciando, dichiara tenuti Zurigo Ass.ni S.p.A., New GoGo s.a.s. e Icolari Pietro, in solido fra loro, al risarcimento dei danni personali, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalla sig.ra Flora Sarti nel sinistro di cui è causa, e per quanto in motivazione li condanna al pagamento del residuo importo di euro 2.897,79, oltre rivalutazione e interessi sulla minor somma di euro 397,79 dal 1.2.2005 al saldo e interessi dalla domanda al saldo sull'importo di euro 2.500,00;

3) condanna inoltre gli stessi al rimborso delle spese legali del presente giudizio, che liquida in euro 1.787,15 di cui euro 230,15 per anticipazioni e spese, euro 877,00 per competenze, euro 680,00 per onorari, oltre rimborso ex art. 14 LPF, IVA e CPA come per legge, ed oltre rimborso delle spese di CTU medico legale.

Budrio, 3 giugno 2010

IL GIUDICE DI PACE
IL GIUDICE DI PACE
Marta Grazia Parenti



Depositato in Cancelleria il

IL CANCELLIERE B3
Marta Cristina Brini

